

N. 836/13 R.G.




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE I CIVILE

Composta dai seguenti magistrati:

dott. Amedeo Santosuosso Presidente
dott. Francesca Fieconi Consigliere
dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 836/13 promossa da:

c.f. n. ... e C.F.

... rappresentate e difese dal' ... giusta procura speciale alle liti

in atti

APPELLANTI

contro

... c.f. ... rappresentata e difesa dall'avv. prof. Lucio Chia e dall'avv.
Enrica Maria Chia giusta procura speciale alle liti in atti

APPELLATA

E

... c.f. ... rappresentato e difeso dagli avv. ti ...
... , giusta procura speciale alle liti in atti

APPELLATO

Sentenza n. 3153/2016 pubbl. il 09/08/2016

RG n. 836/2013

Repert. n. 2807/2016 del 09/08/2016

*causa avente ad oggetto: impugnazione della sentenza n. 450/12 resa dal Tribunale di Lecco in data
27 aprile 2012 e pubblicata il 20 luglio 2012*

conclusioni delle parti: come da allegati fogli di precisazione delle conclusioni

IL CASO.it



interessi legali maturati e maturandi dai singoli versamenti;

- alla restituzione delle somme versate a titolo di commissione sulle singole operazioni oltre interessi legali maturati e maturandi;

- al risarcimento del danno ex art. 1224 2° comma c.c. da quantificarsi nella somma non inferiore al tasso di rendimento medio degli investimenti di mercato dal 1995 al 2007, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.

Sempre in via principale: accertare e dichiarare per tutti i motivi dedotti in atti la nullità, annullabilità e o la risoluzione del contratto di acquisto del prodotto Multigeo 100 plus, e per l'effetto, condannare il signor /

in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro alla restituzione dell'importo di €5.000,00 oltre interessi legali maturati e maturandi dai singoli versamenti al saldo, nonché dei costi di commissione e al risarcimento del danno ex art. 1224 comma 2° c.c. come sopra quantificato.

In via subordinata:

Accertare e dichiarare per tutti i motivi dedotti in atti il grave inadempimento e il comportamento illecito del / e il grave inadempimento /

, nel rapporto di intermediazione mobiliare intercorso tra le parti e per l'effetto:

- dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o risoluzione degli ordini di cui ai documenti da 2 a 30 e 34, condannare i /

, in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro alla restituzione degli importi versati dalle attrici dal 1995 al 2007, dedotto l'importo già liquidato in sede di disinvestimento nel mese di giugno 2007, oltre interessi legali maturati e maturandi dai singoli versamenti; alla restituzione delle somme versate a titolo di commissione sulle singole operazioni oltre interessi legali maturati e maturandi; al risarcimento del danno ex art. 1224 2° comma c.c. da quantificarsi nella somma non inferiore al tasso di rendimento medio degli investimenti di mercato dal 1995 al 2007, o nella maggiore o minore somma che

risulterà di giustizia.

In via istruttoria: previa revoca dell'ordinanza emessa il 24.05.2011, per tutti i motivi indicati in narrativa, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie, così come ribadito in sede di precisazione delle conclusioni avanti il Tribunale di Lecco, nonché l'ammissione della ctu, come formulate nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 del 22.10.2010, da intendersi qui integralmente ritrascritte.

In ogni caso: Con vittoria di spese, onorari e diritti per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri accessori, oltre alla condanna alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado, quanto a Euro.10.409,63 versati alla [redacted] e quanto a Euro.6.423,72 versati a [redacted], come da documento 3, oltre interessi legali maturati e maturandi.

IL CASO.it

dei vantaggi legati ad ogni operazione di investimento e disinvestimento;

6) Vero che tra le operazioni relative al fondo di cui ai moduli d'ordine prodotti (docc. da 2 a 30) vi sono operazioni di disinvestimento in conseguenza delle quali gli importi disinvestiti venivano versati sul conto corrente intestato alle attrici;

7) Vero che le richieste di disinvestimento vennero formulate dalle attrici allorché le stesse avevano bisogno di liquidità per spese correnti;

8) Vero che in particolare le operazioni di disinvestimento vennero disposte dalle attrici dovendo le stesse far fronte a spese relative alla ristrutturazione di un immobile di loro proprietà sito in
l. ove attualmente hanno trasferito il proprio negozio;

9) Vero che in relazione al fondo in questione "Fonditalia" le attrici hanno avuto, a far data dalla sottoscrizione sino ad oggi, un rendimento annuo positivo del 5,94 % (come da prospetto che mi si rammostra);

Si chiede di essere ammessi sui predetti capitoli alla prova per interpellato delle attrici e per testi indicando come teste la signora

E) In punto spese: in ogni caso condannare le attrici appellanti a rifondere spese competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande, istanze e/o eccezioni ex adverso formulate nonché sui nuovi mezzi di prova.

Costa Masnaga -Milano, 14 gennaio 2016

Avv. Andrea Panzeri

Avv. Renato Speroni

IL CASO.it

Svolgimento del processo

Le signore [redacted] agivano in giudizio nei confronti della [redacted] e del promotore finanziario, sign. [redacted], chiedendo dichiararsi la nullità di tutti gli ordini di acquisto eseguiti a nome delle attrici dal 1995 al 2007, nel presupposto che le sottoscrizioni delle disposizioni di investimento fossero apocrife e condannarsi i convenuti alla restituzione di tutti gli importi versati.

Le attrici formulavano inoltre domanda di annullamento e/o risoluzione del contratto di acquisto del prodotto Multigeo 100 plus per violazione degli obblighi informativi, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione della somma di euro 5.000,00. In via subordinata chiedevano dichiararsi la nullità e/o l'annullabilità e/o la risoluzione di tutti gli ordini di investimento per violazione delle norme comportamentali gravanti sull'istituto di credito e sul suo promotore finanziario.

Con sentenza n. 450/12 resa in data 27 aprile 2012 e pubblicata il 20 luglio 2012 il Tribunale di Lecco respingeva le domande proposte dall'attrice rilevando che:

- gli ordini di acquisto disconosciuti dalle attrici costituivano mera esecuzione del rapporto contrattuale, disciplinato dal contratto quadro di investimento, sicché non era configurabile una domanda di nullità degli ordini prodotti in giudizio per difetto della forma scritta *ad substantiam*;
- non era prospettabile una carenza di volontà delle attrici nel conferire gli ordini di acquisto, in quanto esse avevano omesso per più di dieci anni (dal 1995 al 2007) di contestare le operazioni di investimento che venivano compiute a loro nome, pur avendo regolarmente ricevuto gli estratti del conto corrente in cui venivano accreditati e addebitati i relativi importi. Pertanto l'atteggiamento tenuto dalle attrici evidenziava un comportamento di tacita ratifica dell'operato della Banca;
- era infondata la domanda di annullamento e/o risoluzione del contratto di investimento Multigeo 100 plus, in quanto nel contratto stesso le parti dichiaravano di aver ricevuto le informazioni relative ai fattori di rischio e alla valutazione dell'adeguatezza dell'investimento;
- era infondata la domanda subordinata di risoluzione degli ordini di acquisto, già disconosciuti, in quanto le attrici avevano svolto soltanto generiche allegazioni circa l'inadempimento della Banca agli obblighi informativi.

Le [redacted] interponevano appello avverso la predetta sentenza chiedendo, in sua integrale riforma, l'accoglimento delle domande disattese dal Tribunale.

La i sig. esistevano al gravame, concludendo per la conferma della sentenza gravata. Entrambi gli appellati proponevano, in via di appello incidentale subordinato, le eccezioni e le domande non esaminate dal primo giudice.

La Corte invitava le parti a precisare le conclusioni, in epigrafe specificate, e alla scadenza dei termini per gli scritti conclusionali perveniva alla seguente decisione.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo le appellanti lamentano che il giudice di prime cure, pur avendo riconosciuto che gli ordini di investimento erano apocrifi, aveva poi rigettato la domanda di nullità degli ordini di acquisto, ritenendo che per gli stessi non fosse richiesta la forma scritta *ad substantiam*. Deducono al contrario che nel caso di specie, mancando l'autorizzazione delle attrici ad eseguire gli ordini di investimento, i negozi conclusi tra le parti dovevano ritenersi nulli per difetto di accordo. La nullità degli ordini di acquisto ne impediva poi la successiva ratifica.

Le appellate hanno contestato le avverse argomentazioni e hanno riproposto l'eccezione di tacito riconoscimento delle sottoscrizioni, presenti sugli ordini d'acquisto prodotti in originale dalla Banca, formulando a tal fine anche un appello incidentale condizionato.

Osserva la Corte.

Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il disconoscimento di una scrittura privata, prodotta in copia fotostatica, impone alla parte che intenda privare di efficacia probatoria il documento, di effettuare il disconoscimento anche con riferimento all'originale della medesima scrittura, una volta che tale documento sia prodotto in giudizio (cfr. in tal senso le pronunce della Cass. nn. 24022/2004; 5189/2002; 11739/1999).

E' stato poi recentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. pronuncia n. 16551/15, citata da parte appellata) che risponde allo stesso principio il caso in cui sia prodotto in giudizio un documento che la parte interessata abbia dichiarato *ab initio* non autentico. Anche in tale ipotesi la parte è tenuta a disconoscere l'autenticità della sottoscrizione del documento, prodotto in originale dalla controparte in quanto, diversamente, si realizzerebbe il meccanismo legale del tacito riconoscimento.

Applicando al caso di specie i suesposti principi deve rilevarsi quanto segue.

Nel giudizio di primo grado le attrici hanno proposto domanda di nullità degli ordini di investimento, disconoscendo nell'atto di citazione le disposizioni di investimento, da loro stesse prodotte in copia fotostatica (docc. da 2 a 30 fascicolo parte attrice). La Banca, a sua volta, costituendosi in giudizio, ha prodotto gli originali dei documenti disconosciuti. Le attrici hanno ommesso di disconoscere la sottoscrizione apposta sugli originali degli ordini di investimento prodotti

dalla Banca, sicché le sottoscrizioni ivi apposte debbono ritenersi tacitamente riconosciute, ex art. 215 c.p.c.

Debbono essere respinte le deduzioni delle appellanti, volte a sostenere che nel caso di specie non potrebbero trovare applicazione le regole di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., per il fatto che le attrici avevano agito in giudizio sostenendo, fin da subito, che le firme apposte sugli ordini di investimento erano falsificate: infatti le regole di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. trovano applicazione sia quando la parte abbia prodotto un documento in copia fotostatica, assumendone la sua non autenticità, sia allorché il documento sia prodotto dalla parte che non lo abbia sottoscritto, in quanto tali fattispecie rispondono ad analoghi principi (cfr. sul punto la citata pronuncia della Suprema Corte n. 16551/15).

In conclusione l'eccezione riproposta dalle parti appellate, assorbente rispetto ad ogni altro motivo, induce a ritenere che gli ordini di investimento siano stati tacitamente riconosciuti dalle attrici.

Per tali motivi deve essere respinta la domanda svolta dalle attrici, che presuppone la non autenticità delle sottoscrizioni e la statuizione impugnata deve essere confermata con diversa motivazione.

2. Con il secondo e il terzo motivo le appellanti censurano la pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure ha respinto la domanda di annullamento e/o di risoluzione degli ordini di investimento. Deducono in particolare che, in relazione al contratto Multigeo 100 plus, le attrici avevano ricevuto soltanto un prospetto informativo, redatto in lingua inglese e che esse avevano acquistato il titolo, senza ricevere alcuna informazione sul prodotto e sui rischi dello stesso, in violazione dei principi di cui all'art. 21 dlgs. n. 58/1998.

Censurano poi la sentenza, nella parte in cui il primo giudice aveva affermato che le attrici avevano soltanto genericamente allegato la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario finanziario, sostenendo che i convenuti avevano *"disatteso una serie di regole di condotta, che avrebbero dovuto rispettare nella prestazione del servizio oggetto del contratto, quali l'obbligo di acquisire preventivamente le informazioni sulla situazione finanziaria delle clienti (...) e di tenere le clienti stesse costantemente informate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle operazioni e su qualsiasi altro fatto necessario per il compimento di scelte consapevoli, dovendo, peraltro, astenersi dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria o di dimensioni inadeguate"* (così pag. 17 atto d'appello).

Censurano infine la sentenza, laddove il primo giudice aveva affermato che le attrici non avevano provato il danno e il nesso causale e deducono di aver, al contrario, formulato istanza di c.t.u. e di prove testimoniali, non ammesse dal primo giudice.

Le doglianze sono infondate.

Invero secondo i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risoluzione dei contratti di intermediazione finanziaria, correttamente applicati dal giudice di prime cure (cfr. in tal senso le pronunce della Cassazione nn. 3773/09 e 810/16) l'investitore ha sempre l'onere di allegare l'inadempimento della Banca alle obbligazioni poste a suo carico dalla normativa primaria e secondaria di settore e fornire prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento; mentre spetta all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempite dalla controparte.

L'onere di allegazione dell'altrui inadempimento non può risolversi nella generica affermazione di inadempimento agli obblighi incumbenti sugli intermediari, ma deve consistere nella specifica allegazione delle condotte tenute dall'intermediario in violazione degli obblighi informativi, in quanto soltanto in tal modo l'attore può assolvere all'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi della domanda.

Nel caso di specie, come ha correttamente osservato il giudice di prime cure, la parte non ha assolto al suo onere di allegazione, in quanto si è limitata a dedurre il generico inadempimento della parte agli obblighi informativi. La parte poi nulla ha allegato in tema di danno e di nesso di causalità tra inadempimento e danno, sicché non è dato comprendere quale sarebbe la condotta inadempita da parte della Banca e quali sarebbero i profili di inadeguatezza del servizio di investimento reso.

Neppure le censure svolte in questo grado del giudizio appaiono idonee ad incrinare il procedimento logico-argomentativo, seguito dal primo giudice, in quanto le appellanti si sono limitate a richiamare le regole gravanti sugli intermediari, ma non hanno mosso, in concreto, alcuna specifica contestazione all'operatore della Banca e del promotore finanziario.

Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della pronuncia impugnata.

Resta assorbito l'esame dell'appello incidentale subordinato proposto dalle appellate.

Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.

Tali spese sono liquidate, secondo i criteri di cui al D.M. 55/14 in favore di ciascuna delle parti appellate nel complessivo importo di euro 6.000,00, oltre al rimborso spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge.

Trattandosi appello proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.



respinge l'appello proposto da a e rla nei confronti di
..... e di so avverso la sentenza n. 450/12, resa dal Tribunale di Lecco in
data 27 aprile 2012 e pubblicata il 20 luglio 2012, che conferma;
dichiara assorbito l'esame degli appelli incidentali;
condanna e rla a rifondere a i. e

le spese del grado, liquidate per ciascuno di loro nel complessivo importo di euro 6.000,00
oltre al rimborso spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di
contributo unificato da parte delle appellanti, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del
comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Milano in camera di consiglio il 22 giugno 2016


Il consigliere rel.

Cesira D'Anella



Il Presidente

Amedeo Santosuosso



CORTE D'APPELLO DI MILANO
Depositato in Cancelleria

Ogg. - 9 AGO 2016



IL CASO.it